



COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda (TN)

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICEF

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE APPROVATI CON DELIBERAZIONE N. 1122 DI DATA 15 MAGGIO 2009, AI FINI DELL'ACCESSO AGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

(Articoli 72 e 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5 e rispettivi regolamenti di attuazione)

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/06 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9) e ai fini dell'accesso agli assegni di studio di cui all'articolo 76 della medesima legge provinciale e relativo regolamento di attuazione (DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, articolo 20).

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009 e le disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, approvate con determinazione del Dirigente il Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale n. 11 di data 18 giugno 2009.

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

2. Definizione di nucleo autonomo.

E' da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di beneficio;
- b) possesso di un reddito minimo fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all'intero nucleo.

3. Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento.

Il richiedente l'assegno di studio e l'agevolazione di viaggio può essere:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori;
- lo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo ai sensi del precedente punto 2.

Beneficiario dell'assegno di studio e dell'agevolazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

4. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente.

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

Al 100% il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio".

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

5. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

6. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2009/10, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2008.

7. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 di data 15 maggio 2009 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

8. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici

Sono ammessi all'assegno di studio, e alle facilitazioni di viaggio in Fascia 1 secondo i parametri stabiliti nell'allegato C), gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2 secondo i parametri stabiliti nell'allegato C).

9. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0 - 10	50

Tabella di conversione in voto del giudizio finale conseguito con il diploma di scuola secondaria di primo grado, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante.

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
BUONO	7,5	39
DISTINTO	8,5	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

$$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 5.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio

Si stabilisce che qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.